

COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 IN DATA 21/04/2021

OGGETTO:

Imposta Municipale propria (IMU) - Determinazione aliquote per l'anno 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a mezzo posta elettronica certificata, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta si tiene in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n. 8 del 05/11/2020.

Risultano collegati in videoconferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "GoToMeeting" i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TARAVELLO Gianrenzo - Presidente	Sì
2. MELINO Margherita in Sernia - Vice Sindaco	Sì
3. GIACCONE Andrea - Assessore	Sì
4. BRUZZONE Enrica - Consigliere	Sì
5. D'AMATO Luigi - Consigliere	Sì
6. MARCHESE Paolo - Consigliere	Sì
7. RIGOLETTO Roberta - Consigliere	Sì
8. ROATTINO Alberto - Consigliere	Sì
9. DAPIAGGI Anna Maria - Consigliere	Sì
10. BONGIOVANNI Luca - Consigliere	Sì
11. FARINELLI Massimo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signora Dr.ssa Patrizia Luciano, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor TARAVELLO Gianrenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto al numero 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 780, della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, sono abrogati il comma 639 e successivi della L. 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

CONSIDERATO che la medesima legge 27/12/2019, n. 160, dispone altresì, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTI inoltre:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

CONSIDERATO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

PRESO ATTO che non è stato emanato il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che, pertanto, non risulta possibile predisporre il prospetto delle aliquote sul Portale del federalismo fiscale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 13/08/2020, con cui è stato approvato il Regolamento comunale dell'Imposta municipale propria (IMU) come prevista dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

DATO ATTO che l'art. 30, comma 4, del D.L. 22/03/2021 n. 41, ha previsto, per l'esercizio 2021, il differimento al 30/04/2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;

RITENUTO opportuno e necessario, nell'ambito delle politiche finanziarie di questa Amministrazione tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, confermare per l'anno 2021 le aliquote IMU in vigore nell'anno 2020, come di seguito riepilogate:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto	0,99%
2	ABITAZIONE PRINCIPALE NON CLASSIFICATE IN CAT. CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	ESENTI
3	ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATE IN CAT. CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40%
4	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI
5	TERRENI AGRICOLI	ESENTI
6	AREE FABBRICABILI	0,99%

RAVVISATA, in base alla legislazione vigente, la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole del responsabile del Servizio Tributi e del responsabile del Servizio Finanziario di regolarità tecnica e contabile;

PREVIA IDENTIFICAZIONE da parte del Segretario Comunale in modo inequivoco dell'espressione di volontà in modo libero e informato da parte dei partecipanti compresi i membri in videoconferenza, con votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:
presenti 11, votanti 11, astenuti 0, contrari 0, favorevoli 0;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di confermare per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto	0,99%
2	ABITAZIONE PRINCIPALE NON CLASSIFICATE IN CAT. CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	ESENTI
3	ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATE IN CAT. CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,40%
4	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI
5	TERRENI AGRICOLI	ESENTI
6	AREE FABBRICABILI	0,99%

- 3) Di dare atto che per quanto riguarda le aree fabbricabili i valori medi di stima di tali aree, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale, sono determinati in € 10,00 al mq.
- 4) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019;
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
- 6) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
- 7) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2021 ai sensi dell'art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il quadro tariffario IMU come sopra approvato sarà automaticamente valido anche per gli anni successivi in assenza di successiva specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 296/2006.

Con successiva votazione palese, all'unanimità dei voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.L.vo 267/2000.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.lgs 18/08/2000 n. 267

1. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Gianrenzo TARAVELLO

2. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Patrizia Luciano

Torre Mondovì, lì 21/04/2021

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ED AMMINISTRATIVA
(ART. 147/BIS DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267)**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA: **FAVOREVOLE**

Torre Mondovì, lì 21/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Patrizia Luciano

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: TARAVELLO Gianrenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Patrizia Luciano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data odierna ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Torre Mondovì, li

14 MAG. 2021

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Patrizia Luciano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 267/2000.

☒ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 267/2000.


Torre Mondovì, li

14 MAG. 2021

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Patrizia Luciano

Copia conforme all'originale.

Torre Mondovì, 14 MAG. 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Patrizia Luciano